



**COMUNE DI LUCCA SICULA**  
PROV. DI AGRIGENTO

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**n. 06 del 10/02/2015**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Disapplicazione di sanzioni e interessi per il pagamento IMU sui</b>
	<b>terreni agricoli fino al 25 marzo 2015.</b>

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di febbraio alle ore 9,00 e seguenti, nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>PUCCIO Giuseppe</b>	Sindaco	X	
<b>DAZZO Giuseppa</b>	Assessore		X
<b>LUME Francesco</b>	Assessore	X	
<b>DANNA Giuseppina</b>	Assessore	X	
<b>MIRABELLA Gabriele</b>	Assessore	X	

Assume la presidenza, il Sindaco Geom. Giuseppe Puccio

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunetto

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

### **PREMESSO:**

- **che** ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, come sostituito dall'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2014, n. 89. "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...";

- **che** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche-agricole alimentari e forestali e dell'interno, 28 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2014, sono stati individuati i Comuni nel cui territorio trova applicazione l'esenzione dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sui terreni agricoli, sulla base di un criterio altimetrico riferito al "centro" dei predetti Comuni, con conseguente superamento del criterio di "montanità" di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9;

- **che** in base al citato decreto il Comune di Lucca Sicula è stato individuato come "non montano";

### **ATTESO:**

- **che** avverso il decreto interministeriale 28 novembre 2014 è stato proposto ricorso innanzi al TAR Lazio;

- **che** la Sezione II dell'adito Tribunale, con decreto cautelare n. 6651 adottato in data 22 dicembre 2014 ha sospeso il decreto interministeriale 28 novembre 2014, fissando per la trattazione collegiale in camera di consiglio la data del 21 gennaio 2015;

- **che** in particolare nel provvedimento cautelare del TAR si afferma che il provvedimento impugnato determina eccezionale e grave pregiudizio per le seguenti ragioni:

1) assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell'altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza, giusta quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2014 qui impugnato (irragionevolezza dell'imposizione non legata all'effettiva natura e posizione del bene);

2) trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti, con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento; tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all'anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un'operazione contabile forzosamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponentza si tratta;

**Consideralo** che la tempistica della legislazione nazionale ha generato difficoltà enormi dal punto di vista applicativo ed organizzativo per assicurare il versamento del tributo entro il 10/2/2015;

**Ritenuto** applicabile l'art. 10 della Legge 27 luglio 2000 n.212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, a norma del quale:

*"1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.*

2. *Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.*

3. *Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. In ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto."*

**Considerata** la condizione di incertezza normativa, in pendenza ancora di giudizi di merito a seguito di ricorsi promossi dalle associazioni di Comuni, nonché delle obiettive criticità per i contribuenti nella determinazione e nel versamento del Tributo in tempi strettissimi;

**Tenuto conto** che il D.L. N. 4 del 24/1/2015 potrebbe essere emendato in sede di conversione in legge che sarà in data 25/3/2015;

**Pertanto** si ritiene che sussistano le condizioni per cui i comuni possono considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzione e interessi.

**Vista** la circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 23 giugno 2014 prot. 18240 che ha ritenuto la non applicabilità delle sanzioni e interessi per la TASI in considerazione delle criticità relative sia alla tempistica del versamento del tributo sia alla determinazione stessa del tributo.

**Trattandosi** di atto di mero indirizzo, non si acquisiscono i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Per quanto sopra

### **PROPONE**

1. Di ritenere corretta la non applicazione delle sanzioni e gli interessi per la fattispecie di ritardato adempimento dell'obbligazione tributaria relativa all'IMU sui terreni agricoli sino al 25 Marzo 2015 (data di conversione del D.L. 4/2015);
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134. Comma 4. Del D.Lgs 267/ 2000.

**IL PROPONENTE**

**Il Sindaco**  
**Geom. Giuseppe Puccio**

- Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lett. I ) della L.R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**( Dott. ssa C. Burgio )**

**VISTO** si esprime parere favorevole di regolarità contabile:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**(Dott.ssa C. Burgio)**

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91 del tenore che precede;

**VISTE** le leggi sopra richiamate;

**CONSIDERATO** che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione:

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da parte del Presidente

### **DELIBERA**

- Di approvare la proposta suesposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente

### **DELIBERA**


- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Puccio Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Lume Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giuseppe Cunetto

<p>PER COPIA CONFORME</p> <p>LUCCA SICULA, Li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p></p>	<p>Publicata all'Albo Pretorio on-line sul sito <a href="http://www.comune.luccasicula.ag.it">www.comune.luccasicula.ag.it</a></p> <p>il <b>17 FEB. 2015</b> vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. n. <b>3P</b> 2015 del registro delle pubblicazioni.</p> <p>LUCCA SICULA, li <b>17 FEB. 2015</b></p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to G. Cabibi</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_;
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15, comma 6);
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_